

Osservazioni sulla bozza di documento OIC 18 Ratei e risconti

Par. 17

Il par. 12 riporta la seguente definizione: Per ratei e risconti pluriennali s'intendono i ratei e i risconti relativi a due o più esercizi consecutivi; ad esempio, il disaggio e aggio su prestiti obbligazionari e altri differenziali di prezzo relativi a operazioni di finanziamento, il maxicanone iniziale del leasing finanziario.

Poiché i ratei e i risconti si riferiscono a quote di costi o proventi di competenza come minimo di due esercizi, si dovrebbero considerare pluriennali solo quelli relativi a più di due esercizi. Si suggerisce pertanto di modificare il par. 17 come segue:

Per ratei e risconti pluriennali s'intendono i ratei e i risconti relativi a **più di due** esercizi consecutivi; ad esempio, il disaggio e aggio su prestiti obbligazionari e altri differenziali di prezzo relativi a operazioni di finanziamento, il maxicanone iniziale del leasing finanziario.

Par. 19

Si suggeriscono alcune modifiche per armonizzare la terminologia a quella (più corretta) utilizzata nei precedenti par. 5 e 6 e rendere più chiaro il testo:

19. La rilevazione dei risconti attivi e passivi costituisce una scrittura di rettifica da effettuare alla data di riferimento del bilancio nell'ambito di quelle di assestamento. La rilevazione di un risconto è effettuata nei casi in cui ~~il corrispettivo è pagato (o rilevato)~~ **sotto il profilo finanziario l'operazione si è manifestata** anticipatamente rispetto alla prestazione **e sono quindi già stati rilevati i costi o i ricavi, anche per la quota di competenza futura**. Pertanto, i risconti rettificano i dati della contabilità mediante lo storno di costi già ~~sostenuti~~ **manifestatesi finanziariamente con il sorgere del debito e/o il pagamento** ma di competenza di esercizi futuri (risconto attivo) o di proventi già ~~percepiti (o rilevati)~~ **manifestatesi finanziariamente con il sorgere del credito e/o l'incasso** ma di competenza di esercizi futuri (risconto passivo).

Par. 21

Si suggerisce di sostituire nel paragrafo 21 il termine spese (che ha connotazione finanziaria) con quello di costi (che ha connotazione economica):

21. Se una società stipula un contratto di assicurazione con decorrenza 1° luglio pagando anticipatamente il premio annuale, la metà di questo premio è di competenza del successivo esercizio; pertanto al 31 dicembre la società iscrive un risconto attivo, con contropartita ~~le spese~~ **i costi** di assicurazione.

Par. 38

Nella parte iniziale del paragrafo 38 si dice: I contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, ove non si segua il metodo alternativo di portarli a riduzione del costo stesso, sono imputati ...

Come ho segnalato nei miei commenti alla nuova bozza dell'OIC 16, l'applicazione del metodo alternativo comporta tre diverse violazioni della normativa del codice civile:

- risulta in netto contrasto con il requisito della chiarezza, richiesto per la redazione del bilancio dal secondo comma dell'articolo 2423, poiché non consente ai lettori del bilancio di percepire quale sia l'effettiva composizione del patrimonio e delle componenti reddituali;
- opera un compenso di partite, vietato dall'ultimo comma dell'articolo 2423-ter;
- comporta l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un valore diverso da quello di costo, richiesto dal n. 1 dell'art. 2426.

L'unica motivazione per l'applicazione del metodo (b) sembra essere quella – ingiustificabile – di voler adattare le poste del bilancio d'esercizio al regime di imposizione fiscale. Ho pertanto suggerito di eliminare quell'alternativa dall'OIC 16. Di conseguenza suggerisco anche di eliminare dal par. 38 il relativo riferimento.